

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 13,45, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri Avv. Montericcio Giuseppina – **Segretario**, Avv. Pugliesi Tiziana - **Tesoriere**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Galluffo Vito, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Orlando Maria e Avv. Vulpitta Giulio.

Risulta assente il Consigliere Avv. Ciaravino Salvatore.

Stante l'assenza del Presidente Avv. Salvatore Ciaravino, presiede la seduta il consigliere più anziano per iscrizione all'Albo, l'Avv. Vito Galluffo, il quale constatata la validità dell'adunanza per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Visto l'art. 1, comma 6°, lett. n-bis) del DPCM 13 ottobre 2020, così come modificato dall'art. 1 del DPCM 18 ottobre 2020, si dà atto che la seduta si svolge in presenza per l'importanza e la delicatezza degli argomenti all'ordine del giorno.

Si dà atto inoltre che, nel rispetto delle misure minime per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, è garantito il distanziamento interpersonale dei presenti, che rigorosamente indossano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

§ Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno (DIMISSIONI AVV. CIARAVINO SALVATORE DALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL C.O.A.), il Presidente f.f informa i presenti che l'Avv. Salvatore Ciaravino, con pec in data 21.10.2020, ha rassegnato, per motivi di salute, le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente, conferitagli dal Consiglio dell'Ordine, come da missiva allegata alla pec. Nel confermare, comunque, la propria volontà di mantenere il suo impegno in qualità di consigliere, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutti i consiglieri e al personale amministrativo per la loro faticosa preziosa collaborazione durante il periodo della sua presidenza.

L'Avv. Vito Galluffo ritiene doveroso ringraziare l'Avv. Ciaravino Salvatore per il lavoro svolto, per l'impegno profuso, esprimendogli tutta la propria stima con la certezza che la sua permanenza in Consiglio sarà sempre preziosa data la sua esperienza, saggezza e signorilità.

Il Consiglio, condivide pienamente e si associa alle dichiarazioni dell'Avv. Vito Galluffo e delibera di accettare le dimissioni dalla carica di presidente del Consigliere Avv. Salvatore Ciaravino, stante la loro irrevocabilità.

A questo punto il Presidente f.f. comunica che, alla luce delle dimissioni pervenute, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio ed invita i presenti a deliberare in merito.

Prende la parola il Consigliere Segretario Avv. Montericcio Giuseppina, la quale ringrazia l'Avv. Salvatore Ciaravino per la fiducia accordatagli durante il periodo della sua presidenza.

Interviene il Tesoriere Avv. Pugliesi Tiziana, la quale ritiene che il futuro presidente debba essere rappresentativo e quindi espressione della volontà degli elettori. Propone pertanto al Consiglio, alla luce delle risultanze delle ultime consultazioni elettorali, di rimettere al foro la decisione sul futuro del Consiglio.

Il Consigliere Segretario Avv. Montericcio Giuseppina si associa alla proposta del Tesoriere Avv. Pugliesi Tiziana. Evidenzia che il pensiero espresso dall'Avv. Pugliesi è in linea con quanto accaduto nel momento in cui si è proceduto alla nomina dell'Avv. Ciaravino. L'Avv. Montericcio ricorda che al tempo aveva deciso di votare l'Avv. Ciaravino, nonostante fosse candidata in una lista diversa, proprio perché il più rappresentativo.

Interviene l'Avv. Orlando la quale ritiene che il Presidente è espressione del Consiglio che lo elegge al suo interno, pertanto non ritiene opportuno né possibile ricorrere nuovamente alle urne.

Il Consiglio rigetta la proposta avanzata dai Consiglieri Avv. Pugliesi Tiziana e Avv. Montericcio Giuseppina in quanto non condivisa dagli altri consiglieri presenti, perché non proponibile.

A questo punto prende la parola il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta, il quale propone la candidatura alla carica di Presidente dell'Avv. Vito Galluffo, che si dichiara disponibile a ricoprire l'incarico.

I Consiglieri concordano che le dichiarazioni di voto siano espresse in forma palese.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

I Consiglieri Avvocati Adamo, Castiglione, Galluffo, Guitta, Marabete, Orlando, Perniciaro e Vulpitta esprimono il loro voto per il Consigliere Avv. Galluffo Vito.

Mentre, dichiarano di astenersi dalla votazione gli Avvocati Montericcio e Pugliesi.

L'Avv. Vito Galluffo risulta eletto alla carica di Presidente con n. 8 voti.

L'Avv. Vito Galluffo ringrazia i Consiglieri per la fiducia accordatagli, auspicando per il futuro di

lavorare con tutti in maniera compatta e armoniosa al fine di rafforzare il rispetto per l'Avvocatura, nobile professione posta per legge a tutela di diritti costituzionali.

Il Consiglio dà mandato alla segreteria di procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti, curando la pubblicazione dell'avviso sul sito internet istituzionale nonchè per tutti gli adempimenti conseguenziali all'assunzione del nuovo incarico da parte dell'Avv. Vito Galluffo.

Il Consiglio delibera inoltre che estratto del presente verbale venga trasmesso agli istituti di credito con i quali l'Ordine degli Avvocati di Trapani intrattiene rapporti contrattuali al fine di porre in essere le dovute modifiche in ordine ai soggetti abilitati alle operazioni bancarie a seguito del rinnovo della carica in seno al Consiglio.

§ Si passa all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (ASSEMBLEA 31.10.2020 APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020) ed il Tesoriere comunica che, alla luce di quanto disposto con l'ultimo D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19, con particolare riferimento alla sospensione di tutte le attività convegnistiche e congressuali sino alla data del 13 novembre, si rende necessario, come peraltro dalla stessa evidenziato nel corso della seduta del 20 ottobre u.s., rinviare a data da destinarsi l'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei bilanci, convocata per il giorno 30 ottobre 2020 in prima convocazione e, ove necessario, per il giorno 31 ottobre 2020 in seconda convocazione.

Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera di rinviare l'assemblea degli iscritti, con lo stesso o.d.g., ad una data compatibile col normalizzarsi della situazione emergenziale, dando incarico al Consigliere Tesoriere di darne formale comunicazione agli iscritti. Dispone inoltre di incaricare i Consiglieri Avv. Orlando Maria e Avv. Pugliesi Tiziana di predisporre una richiesta di parere da inoltrare al C.N.F. sull'eventuale possibilità di procedere all'approvazione dei bilanci convocando un'apposita assemblea da tenersi tramite collegamento da remoto.

A questo punto il Consigliere Tesoriere chiede al Consiglio di anticipare la trattazione dei punti iscritti ai nn. 7) e 15) dell'ordine del giorno, dovendo a breve abbandonare la seduta per improrogabili concomitanti impegni professionali.

Il Consiglio accoglie la richiesta del Tesoriere.

§ Si passa quindi all'esame del quindicesimo punto posto all'O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO DRAGO) e il Presidente rende noto che il Tesoriere della Scuola, Avv. Vitalba Alessandra, con istanza del 5.10.2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 3 dello statuto della Scuola Drago, la concessione del contributo annuale nella misura di euro 7.000,00 per l'organizzazione del corso di preparazione agli esami di abilitazione e per l'attività formativa da svolgersi nel periodo 2020/2021. Prende la parola il Consigliere Tesoriere Avv. Pugliesi Tiziana, la quale propone di richiedere alla Scuola un rendiconto sulla gestione finanziaria dell'anno 2020 al fine di valutare, alla luce dell'attuale periodo storico, l'effettivo fabbisogno economico della Scuola. Il Consiglio approva la proposta del Tesoriere e le dà incarico di inoltrare apposita richiesta al direttivo della Scuola.

Prima di passare all'esame del punto 7) dell'o.d.g., alle ore 14,20 il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta dichiara di astenersi e si allontana dall'aula consiliare, risultando così presenti n. 9 consiglieri.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Presidente introduce l'argomento riguardante la cancellazione dall'Albo professionale dell'Avv. ===== omissis =====.

Si dà atto che alle ore 14,45 il Consigliere Tesoriere abbandona la seduta e che quindi sono presenti n. 8 consiglieri.

Si dà atto che alle ore 14,46, rientra in aula consiliare e partecipa alla seduta il Consigliere Avv. Vulpitta Giulio che quindi sono presenti n. 9 consiglieri.

§ Si passa quindi all'esame del terzo punto dell'ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Presidente sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali di cui hanno curato l'istruttoria.

1) Con riferimento all'istanza N. 1360/2020 di Prot. del 23/04/2020 – F13 C N. 7/2020 presentata dall'Avv. =====, volta ad ottenere il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali per l'attività giudiziale prestata in favore di =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Michele Guitta riferisce che, a seguito della comunicazione dell'avvio del

procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, è pervenuta in data 4/5/2020 istanza del Sig. =====, ai fini dell'esperimento di una procedura conciliativa ex art. 13 della legge professionale n. 247/2012, conclusasi con esito negativo, giusta verbale del 21.09.2020.

Espletata l'istruttoria finalizzata al rilascio del parere di congruità, all'esito della stessa, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, venivano formulati motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di liquidazione, così come formulata dall'Avv. =====, il quale, ricevuti i motivi ostativi, non ha fatto pervenire alcuna replica e/o osservazione.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, vista l'istanza (Prot. N. 1360/2020 del 23/04/2020 – F13 C N. 7/2020) presentata dall'Avv. ===== - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità sui compensi professionali nei confronti del proprio cliente =====, per le prestazioni professionali di seguito descritte:

===== **omissis** =====

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale e che è stata esperita, su istanza del Sig. =====, una procedura conciliativa ex art. 13 della legge professionale n. 247/2012, conclusasi con esito negativo;

Pertanto, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta il compenso per l'intera attività professionale prestata è stato rideterminato, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, ed è risultato pari ad **euro** =====, oltre accessori di legge iva cap e spese generali:

Ritenuto che sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento dell'originaria richiesta dell'Avv. =====, il quale, ricevuta la comunicazione, nulla ha replicato.

Avuto riguardo al valore ed alla natura della controversia, al numero ed all'importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, tenuto conto dei parametri previsti per l'attività in ambito giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni, stimasi congrua la liquidazione del compenso complessivo di € **euro =====**, oltre accessori di legge iva cap e spese generali:

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta, ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. **=====**, del compenso complessivo di € **=====** così determinato:

=====omissis =====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 %, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

2) Con riferimento all'istanza N. 1361/2020 di Prot. del 23/04/2020 – F13 C N. 8/2020 presentata dall'Avv. **=====**, volta ad ottenere il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali per l'attività giudiziale prestata in favore di **=====**, il Responsabile del procedimento, Avv. Michele Guitta, riferisce che, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, è pervenuta in data 4/5/2020 istanza del Sig. **=====**, ai fini dell'esperimento di una procedura conciliativa ex art. 13 della legge professionale n. 247/2012, conclusasi con esito negativo, giusta verbale del 21.09.2020.

Espletata l'istruttoria finalizzata al rilascio del parere di congruità, all'esito della stessa, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, venivano formulati motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di liquidazione, così come formulata dall'Avv. **=====**, il quale, ricevuti i motivi ostativi, non ha fatto pervenire alcuna replica e/o osservazione.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza (Prot. N. 1361/2020 del 23/04/2020 – F13 C N. 8/2020) presentata dall'Avv. ===== - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità sui compensi professionali nei confronti del proprio cliente =====, per le prestazioni professionali di seguito indicate:

===== omissis =====

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale e che è stata esperita, su istanza del Sig=====, una procedura conciliativa ex art. 13 della legge professionale n. 247/2012, conclusasi con esito negativo;

Pertanto, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta il compenso per l'intera attività professionale prestata è stato rideterminato, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, ed è risultato pari ad **euro** =====, oltre accessori di legge iva cap e spese generali:

Ritenuto che sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento dell'originaria richiesta dell'Avv. =====, il quale, ricevuta la comunicazione, nulla ha replicato.

Avuto riguardo al valore ed alla natura della controversia, al numero ed all'importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, tenuto conto dei parametri previsti per l'attività in ambito giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni, stimasi congrua la liquidazione del compenso complessivo di € **euro** =====, oltre accessori di legge iva cap e spese generali:

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta, ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====, del compenso complessivo di € =====così determinato:

===== omissis =====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 %, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

3) Con riferimento all'istanza N. 1362/2020 di Prot. del 23/04/2020 – F13 C N. 9/2020 presentata dall'Avv. =====, volta ad ottenere il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali per l'attività giudiziale prestata in favore di =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Michele Guitta, riferisce che, a seguito di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, è pervenuta in data 4/5/2020 istanza del Sig. =====, ai fini dell'esperimento di una procedura conciliativa ex art. 13 della legge professionale n. 247/2012, conclusasi con esito negativo, giusta verbale del 21.09.2020.

Espletata l'istruttoria finalizzata al rilascio del parere di congruità, all'esito della stessa, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, venivano formulati motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di liquidazione, così come formulata dall'Avv. =====, il quale, ricevuti i motivi ostativi, non ha fatto pervenire alcuna replica e/o osservazione.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza (Prot. N. 1362/2020 del 23/04/2020 – F13 C N. 9/2020) presentata dall'Avv. ===== - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità sui compensi professionali per le prestazioni rese in favore del proprio cliente =====, nei procedimenti di seguito indicati:

===== omissis =====

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale e che è stata esperita, su istanza del Sig. =====, una procedura conciliativa ex art. 13 della legge professionale n. 247/2012, conclusasi con esito negativo;

Pertanto, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta il compenso per l'intera attività professionale prestata è stato rideterminato, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, ed è risultato pari ad **euro** =====, oltre accessori di legge iva cap e spese generali:

Ritenuto che sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento dell'originaria richiesta dell'Avv. =====, il quale, ricevuta la comunicazione, nulla ha replicato.

Avuto riguardo al valore ed alla natura della controversia, al numero ed all'importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, tenuto conto dei parametri previsti per l'attività in ambito giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni, stimasi congrua la liquidazione del compenso complessivo di € **euro** =====, oltre accessori di legge iva cap e spese generali:

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta, ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====, del compenso complessivo di € =====così determinato:

===== **omissis** =====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali , delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con

riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

4) Con riferimento all'istanza N. 2264/2020 di Prot. del 27/07/2020 – F13 P N. 13/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali spettanti per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giacoma Castiglione, propone di esprimere parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 2264/2020 del 27/07/2020 – F13 P N. 13/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. ===== celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica e definito con sentenza n. =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

§ Si passa all'esame del quarto punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO) ed il Presidente sottopone al Consiglio l'elenco delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina in relazione alle istanze N. 739/2020 G.P. e N. 740/2020 G.P. e del Consigliere Avv. Castiglione Giacomina in relazione alla istanza N. 618/2020 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 617/2020 G.P., N. 618/2020 G.P., N. 712/2020 G.P., N. 713/2020 G.P., N. 715/2020 G.P., N. 716/2020 G.P., N. 718/2020 G.P., N. 720/2020 G.P., N. 721/2020 G.P., N. 724/2020 G.P., N. 725/2020 G.P., N. 726/2020 G.P., N. 729/2020 G.P., N. 730/2020 G.P., N. 732/2020 G.P., N. 734/2020 G.P., N. 737/2020 G.P., N. 739/2020 G.P., N. 740/2020 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica

GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (DOMANDA DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Presidente sottopone all'esame del Consiglio le domande per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati:

Avv. **Tramonte Carlo**, nato a Salemi (TP) il 25/11/1978;

Avv. **Duca Valerio**, nato a Palermo l'11/05/1975;

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019;

Ritenuto che gli istanti risultano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi e che gli stessi non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio; ad unanimità

ESPRIME

parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati:

Avv. **Tramonte Carlo**, nato a Salemi (TP) il 25/11/1978;

Avv. **Duca Valerio**, nato a Palermo l'11/05/1975.

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 15/10/2020 dall'Avv. **Brignone Patrizia**, nata a Erice (TP) il

12/05/1982, iscritta al N. 759 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dall'11/01/2011, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. **Brignone Patrizia**, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Brignone Patrizia**, nata a Erice (TP) il 12/05/1982, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Brignone Patrizia di munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Presidente sottopone all'esame del Consiglio la relazione finale redatta dal tirocinante Dott. **Palermo Salvatore**, nato ad Erice (TP) il 17/10/1986, sottoscritta dal professionista presso cui ha svolto il semestre di tirocinio anticipato e dal tutor accademico, ai fini del rilascio dell'attestato di compiuto tirocinio semestrale a corredo dell'istanza presentata in data 28.7.2020 con la quale il Dott. Palermo Salvatore, dopo avere conseguito in data 25.06.2020 il diploma di laurea in giurisprudenza (LMG-01) presso l'Università Telematica Pegaso, ha richiesto di confermare l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati ai sensi dell'art. 4 della convenzione tra la Pegaso e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

Il Consiglio:

Richiamata la delibera in data 27.02.2020 con la quale il COA ha deliberato l'iscrizione anticipata del Sig. Palermo Salvatore, nato ad Erice (TP) il 17/10/1986, nel Registro dei Praticanti Avvocati a norma dell'art. 41, comma 6 lett. d) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, in forza della convenzione tra il COA di Trapani e l'Università Telematica Pegaso;

Ritenuto che con istanza presentata in data 28.7.2020 il Dott. Palermo Salvatore, avendo conseguito in data 25.06.2020 il diploma di laurea in giurisprudenza (LMG-01) presso l'Università Telematica Pegaso, ha richiesto di confermare l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati ai sensi dell'art. 4 della citata convenzione tra la Pegaso e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani;

Esaminata la relazione finale redatta dal Dott. Palermo Salvatore, sottoscritta dal professionista presso il quale ha svolto il semestre di tirocinio anticipato e dal tutor accademico, che il Consiglio ritiene di valutare positivamente;

previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Orlando Maria,

ad unanimità,

DELIBERA

il rilascio dell'attestato di compiuto tirocinio semestrale che copre il periodo dal 27.02.2020 al 27.09.2020 e conferma l'iscrizione del Dott. **Palermo Salvatore**, nato ad Erice (TP) il 17/10/1986, nel Registro dei Praticanti Avvocati disponendo che il secondo semestre di pratica decorrerà dalla data dell'odierna deliberazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (RILASCIO NULLA OSTA TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 19/10/2020 del Dott. **Guarnotta Franco**, nato ad Erice (TP) il 21/05/1994, iscritto al N. 2911 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 14/04/2020, volta ad ottenere il rilascio del nulla-osta al trasferimento dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Parma.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che il Dott. **Guarnotta Franco** è stato iscritto al N. 2911 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine con delibera consiliare del **14/04/2020**;

Ritenuto che il Dott. Guarnotta Franco ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01) presso l'Università degli Studi di Parma in data 01/04/2020, nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. con la conseguenza che nei suoi confronti trovano applicazione le disposizioni riguardanti la riduzione a sedici mesi della durata del tirocinio professionale a norma dell'art. 6 comma 3° del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

Ritenuto che il Dott. Guarnotta Franco ha regolarmente compiuto il primo semestre di pratica forense (15.04.2020 – 14.10.2020) per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione

di avvocato, ottenendo la prescritta vidimazione da parte del Consiglio dell'Ordine di Trapani in data 22.10.2020;

ritenuto che a carico dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

ritenuto che il Dott. **Guarnotta Franco** è in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro relativo all'anno 2020;

Dato atto che, ai fini del chiesto trasferimento dell'iscrizione, l'istante ha dichiarato di avere trasferito il proprio domicilio professionale in Parma presso lo studio legale Orefici;

Visto l'art. 15 comma 2° della Legge N. 247/2012; Visti gli artt. 12 e 41 del R.D. 22 gennaio 1934, N. 37; Vista la Legge n. 180/2003; all'unanimità,

DELIBERA

di autorizzare il rilascio del nulla-osta al trasferimento dell'iscrizione del Dott. **Guarnotta Franco**, nato ad Erice (TP) il 21/05/1994, nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Parma con l'anzianità di cui sopra e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Registro a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di Parma. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Presidente riferisce che in data 15/10/2020 il Dott. **Parrinello Antonino** ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti dell'Ordine e che, pertanto, si può dare seguito alla richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati sospesa nella seduta dell'8.10.2020.

Il Presidente ripropone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25.09.2020 dal Dott. **Parrinello Antonino**, nato ad Erice (TP) il 27/11/1989, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 24.09.2020.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Parrinello Antonino è stato iscritto al n. 2761 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare dell'11/04/2017; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il

Dott. Parrinello Antonino è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro;
Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Parrinello Antonino**, nato ad Erice (TP) il 27/11/1989, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 24.09.2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al nono punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 07.10.2020 dalla Dott.ssa **Vallone Eleonora**, nata a Reggio Emilia il 14/01/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Vallone Eleonora è stata iscritta al n. 2828 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 08/05/2018; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Vallone Eleonora è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Vallone Eleonora**, nata a Reggio Emilia il 14/01/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 14/10/2020 con la quale la Dott.ssa **Occhipinti Lia**, nata ad Erice (TP) il 03/09/1992, iscritta al N. 2914 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 07/05/2020, ammessa ad espletare il tirocinio forense presso lo studio legale dell'Avv. Massimo Occhipinti, ha richiesto l'autorizzazione ad integrare la pratica professionale - a decorrere dal 13/10/2020 - con la frequenza dello studio dell'Avv. Giacomina Castiglione in ragione delle diverse specializzazioni dei due professionisti. Il Consiglio prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (**ESPOSTI E/O SEGNALAZIONI**), il Presidente riferisce che l'Avv. =====, con nota del 12.10.2020, ha trasmesso un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare l'esposto nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 27/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'Avv. =====.

§ Si passa quindi all'esame del tredicesimo punto all'O.d.G. (**PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI AVVOCATI PER IL MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE DOVUTO PER L'ANNO 2019**) ed il Presidente riferisce in ordine alla morosità degli iscritti all'Albo professionale relativamente alla quota di iscrizione 2019.

Dà atto che l'Avv. =====, per il quale era stata disposta la convocazione per la seduta odierna, ha provveduto al pagamento del contributo 2019.

Per quanto riguarda l'Avv. ===== non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta dell'avviso di convocazione per l'odierna seduta, in quanto irreperibile al domicilio professionale dichiarato. Tale circostanza va ad aggiungersi alla provata impossibilità della notifica mediante posta elettronica certificata, in quanto l'indirizzo PEC dell' Avv. ===== non risulta valido, come da verbale del Consiglio del 24.09.2020.

Pertanto risultano ancora morosi nel pagamento del contributo 2019 i seguenti Avvocati: =====.

Il Consiglio prende atto e per quanto riguarda la posizione dell'Avv. =====, accertato che i domicili professionale e digitale forniti dall'iscritto risultano entrambi inesistenti, delibera l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo degli Avvocati per mancanza del requisito richiesto dall'art. 17 comma 1 lett. a) della Legge n. 247/2012 (domicilio professionale) per il mantenimento dell'iscrizione e per quanto concerne la mancata comunicazione all'Ordine, da parte dell'Avv. =====, del proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata), il Consiglio dispone di avviare la procedura prevista dall'art. 16 comma 7 bis, (comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, lettera e), legge n. 120 del 2020) finalizzata alla applicazione della sanzione della sospensione dell'iscritto fino all'avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC). Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto all'O.d.G. (PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI PRATICANTI AVVOCATI PER IL MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE DOVUTO PER L'ANNO 2019), il Consigliere Tesoriere riferisce in ordine alla morosità degli iscritti al Registro Praticanti relativamente alla quota di iscrizione 2019.

Comunica che il Prat. Avv. Dott. =====, per il quale era stata disposta la convocazione per la seduta odierna, ha provveduto al pagamento del contributo 2019 e del contributo 2020.

Residua la posizione del praticante avvocato Dott. =====che non ha ancora ritirato l'avviso di comparizione. Il Consiglio rinvia ogni decisione sul praticante Dott. =====ad una prossima seduta.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE):

Preliminarmente, prende la parola il Consigliere Avv. Orlando Maria che riferisce sull'incontro dei referenti COA per la formazione tenutosi lo scorso 9 ottobre 2020 in modalità da remoto. Segnala che il CNF ha ribadito che i COA debbano provvedere all'organizzazione di eventi formativi in misura tale di garantire la formazione ai propri iscritti. Propone pertanto di organizzare un convegno entro la fine dell'anno e, al tempo stesso, ritiene opportuno inoltrare apposita circolare agli iscritti con un richiamo all'adempimento degli obblighi formativi. Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Avv. Orlando Maria, prende atto e le dà incarico sia per l'organizzazione dell'evento formativo sia e per la predisposizione della circolare da inoltrare agli iscritti.

- L'Avv. Margherita Ingardia, con istanza del 08/10/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il rilascio dell'attestato di formazione continua con riferimento all'ultimo triennio concluso 2017-2019. Il Consiglio autorizza il rilascio dell'attestato.

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI:

- Il Presidente dell'Unione Giovani Commercialisti di Trapani, Dott. Marcello Ditta, con istanza del 9/10/2020, ha richiesto l'accREDITAMENTO del convegno dal titolo "Proprietà industriale e blockchain: la blockchain come nuovo strumento di tutela", in programma il prossimo 30 ottobre 2020 a Trapani presso la sede di Sicindustria Trapani.

Con successiva nota in data 09.10.2020, il Dott. Marcello Ditta ha trasmesso locandina dell'evento con il logo dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

Il Consiglio, in applicazione dell'art. 17 comma 3° del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense, delibera l'accREDITAMENTO del convegno, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento, ed autorizza l'utilizzo del logo dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

- Il Presidente del Comitato Pari Opportunità del COA Trapani, giusta verbale della seduta del CPO del 19/10/2020, ha comunicato di avere avuto la disponibilità da parte degli avvocati Ilaria Li Vigni, Presidente del CPO di Milano, Pina Rifiorati del CPO di Udine e Stefano Chinotti del Presidente del CPO di Bergamo a partecipare quali relatori a due eventi in programma rispettivamente il 12 novembre p.v. (sul tema del linguaggio sessista nei confronti delle donne) e del 3 dicembre p.v. (sul tema dell'omofobia e delle discriminazioni delle persone). I suddetti eventi saranno organizzati su piattaforma informatica per la durata di due ore ciascuno, con la collaborazione del COA, previa attribuzione di almeno tre crediti, di cui due in materia di deontologia professionale, per ciascun evento, con spese di organizzazione per il collegamento informatico a carico del COA. Il Consiglio, in applicazione dell'art. 17 comma 3° del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense, delibera l'accREDITAMENTO dei convegni, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi di cui n. 2 in materia di deontologia professionale, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento. Il Consiglio dispone di patrocinare gli eventi formativi stanziando la somma di euro 200 attinguta dalla disponibilità del capitolo CPO ed il resto dal capitolo formazione.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:

- L'Avv. Francesco Spina, con istanza del 16/10/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi per le attività di seguito indicate:

1. Monografia *Istituti deflattivi del contenzioso tributario* – Giuffrè Francis Lefebvre Editore;
2. Redazione Focus *Flat tax: regime forfettario e novità contenute nella Legge di Bilancio 2020:*
3. Redazione Focus *Decreto Liquidità: la sospensione di versamenti tributari e contributivi;*
4. Redazione Focus *Decreto Liquidità: il rinvio degli adempimenti tributari;*
5. Redazione Focus *Ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine con detrazione del 110%: è possibile effettuare interventi gratuiti;*

6. Redazione Focus Principali novità fiscali del c.d. Decreto "agosto";
7. Redazione Focus Il "Decreto agosto" è Legge. Approdato in Gazzetta Ufficiale;
8. Redazione commento a sentenza "I compensi degli amministratori sono deducibili solo se deliberati";
9. Redazione Focus "Direttiva PIF: commento agli artt. 2 e 5 del decreto di attuazione";

Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 12 crediti formativi

- L'Avv. Marco Siragusa, con istanza del 19/10/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. g) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione, quale moderatore, al convegno organizzato dall'Isisc e dal Lapec e Giusto Processo di Siracusa nell'ambito del Corso "Linguaggio e Comunicazione. La logica e il processo. Il processo e la verità". Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 1 credito per l'attività di moderatore oltre quelli previsti per la partecipazione.

ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI:

- L'Avv. =====, con istanza del 6/10/2019, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi **per l'anno 2020**, rientrante nel triennio formativo 2018-2019-2020, ai sensi dell'art. 15, co. 2 lett. a) "adempimenti dei doveri collegati alla maternità" del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F.. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.

- L'Avv. =====, con istanza del 14/10/2019, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi **per l'anno 2020**, rientrante nel triennio formativo 2018-2019-2020, ai sensi dell'art. 15, co. 2 lett. a) "gravidanza" del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F.. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.

§ Passando all'esame del sedicesimo punto posto all'O.d.G. (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE), il Presidente rende noto che il Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, con nota del 16.10.2020, ha trasmesso avviso di convocazione dell'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense in modalità telematica da remoto che avrà luogo il giorno 23.10.2020 dalle ore 15,30 alle ore 19,30 e il giorno 24.10.2020 dalle ore 10,00 alle ore 13,30. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente all'eventuale partecipazione.

§ Passando all'esame del diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE), il Presidente comunica che la Sig.ra =====, con istanza del 07/10/2020, ha richiesto la segnalazione di

una terna di professionisti per controversie in materia di condominio. Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti avvocati: Santoro Antonino, Sinatra Simona e Villabuona Salvatore.

§ Sempre in riferimento al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE), il Presidente comunica che l'Avv. =====, con nota del 17.10.2020, ha segnalato quanto accaduto lo scorso venerdì =====, durante le udienze del Dott. =====, quando gli avvocati, nonostante la capienza delle aule, idonee a parere della scrivente a mantenere le distanze di sicurezza anche visto il numero dei posti a sedere, sono stati "invitati" ad uscire dall'aula ed entrare quando sarebbe stato chiamato il processo. Tutto ciò ha comportato l'affollamento negli spazi antistanti la porta dell'aula, perché in caso contrario non sarebbe stato possibile sentire quale processo venisse chiamato, insieme ad imputati, testimoni, persone offese e forze dell'ordine, con inevitabili assembramenti. Il Consiglio prende atto della segnalazione e delega il Presidente per le opportune eventuali iniziative.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,30 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 10 novembre 2020 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE

Avv. Vito Galluffo